

Legge regionale 17 marzo 1978, n.17

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione relativamente alla tenuta dell'Albo Provinciale degli autotrasportatori di merci - Subdelega alle Province

ARTICOLO 1

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 96 comma secondo, lett. B) del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni amministrative delegate concernono le attività istruttorie relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, secondo la disciplina dettata dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 3 gennaio 1976, n. 32.

Negli articoli seguenti per indicare la legge 6 giugno 1974, n. 298 sono usate le parole "legge statale".

ARTICOLO 2

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente è subdelegato alle Province che vi provvedono nell'ambito della propria organizzazione.

I Comitati provinciali preposti, a norma della legge statale, alla tenuta dell'albo degli autotrasportatori di merci, si avvalgono dell'attività istruttoria svolta dalle Province.

ARTICOLO 3

Le direttive impartite dal Governo, ai sensi dello art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni delegate, sono comunicate alle Province dal Presidente della Giunta regionale, a norma dell'art. 4 dello Statuto.

Direttive ulteriori di attuazione possono essere impartite in ogni tempo dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 della LR 30 aprile 1973 n. 30.

Le Province trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

ARTICOLO 4

Con separati successivi provvedimenti, da adottarsi in relazione al disposto degli artt. 112, 122, 131 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 in corso di attuazione, sarà

provveduto d'intesa con le Amministrazioni provinciali:

- 1) alla determinazione ed erogazione delle quote di finanziamento alle Province a fronte degli oneri gravanti su di esse per lo svolgimento delle mansioni di cui alla presente legge;
- 2) alla messa a disposizione delle Province stesse del contingente di personale strettamente indispensabile per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate.